

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Istanza ex art 669 duodecies c.p.c.

Per la Prof.ssa CARRUBBA Brigida nata a Messina il 24.7.1981 ivi residente in Viale Giostra coop. La Gazzella a/24, C.F. CRRBGD81L64F158N, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

contro

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro p.t.

nonché

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
SICILIA, in persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI ROMA, in
persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI
MESSINA, in persona del Direttore p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del



personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola della scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020 anche di quelli che hanno ottenuto il trasferimento e comunque di tutti i docenti partecipanti alle operazioni di mobilità 2019/020.

PREMESSO

Che la professoressa Carrubba è una docente, assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2015 attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, a Capo d'Orlando presso l'L.S. Piccolo.

Che la ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale, indetta con ordinanza ministeriale n. 203 del 8.3.2019, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale, senza ottenere il movimento richiesto.

Che con ricorso ex art 700 c.p.c. la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Messina (RG 3400/019-1):*"1. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa ed in particolare della nota mail del 24.06.019 e dei bollettini dei*



movimenti della Provincia di Messina e Catania nella parte in cui non viene inserito il nominativo della ricorrente ne vien disposto il trasferimento della stessa;

2. Previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 delle note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità docenti a.s. 019/020, nella parte in cui si dispone che “il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile”, affermare in ogni caso il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della mobilità 2019/020, del punteggio aggiuntivo di punti 24 all’interno della graduatoria per la mobilità 2019/2020 e seguenti per il servizio prestato presso gli istituti paritari di cui sopra al pari degli istituti statali;

3. Conseguentemente ordinare, per i motivi di cui infra, all’Amministrazione resistente di rivalutare la domanda di mobilità 2019/020 inoltrata dalla ricorrente, attribuendo anche il punteggio spettante pari a 24 aggiuntivi e così complessivamente 64 punti oltre 6 per il ricongiungimento per il servizio prestato presso scuole paritarie per gli anni scolastici di cui infra, disporre il trasferimento anche in sovrannumero presso una delle sedi prescelti (Messina, Catania) e/o comunque presso una delle sedi indicate in domanda secondo l’ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante per l’effetto dell’accoglimento della domanda e comunque più consono alle proprie aspettative lavorative e familiari;

4. Conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti all’emanazione di tutti gli atti necessari per il riconoscimento del predetto servizio ed all’attribuzione del relativo punteggio per i 4 anni di servizio svolti alle dipendenze della scuola paritaria al pari della valutazione del servizio della scuola statale, ordinando all’amministrazione competente di adottare ogni provvedimento connesso e conseguenziale a tal fine necessario e comunque in aggiunta al punteggio erronea-mente riconosciuto nella mobilità docenti



019/020.

5. *Accertare e riconoscere il predetto servizio svolto dalla ricorrente presso gli istituti paritari di cui infra e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti all'attribuzione del relativo punteggio per i 4 anni di servizio svolti alle dipendenze della scuola paritaria di 64 punti totali da riconoscersi al pari del servizio statale ai fini sia della mobilità che della ricostruzione della carriera stante la violazione della normativa nazionale(legge 62/2000)e comunitaria.*

6. *Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario".*

Che con provvedimento cautelare del 03.09.2019 (non reclamato) codesto Ill.mo Giudice, in esito alla procedura di mobilità straordinaria 2019/2020 *"dichiara il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità relativa all'anno scolastico 2019/2020, del servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie di cui in parte motiva, nella stessa misura in cui è valutato il servizio pre-ruolo in scuole statali, previa disapplicazione della disposizione di cui alle "note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale scolastico a.s. 2019/2020 nella parte in cui dispongono che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"; per l'effetto, ordina alle Amministrazioni Scolastiche convenute di riconoscere nella graduatoria per la mobilità a.s. 2019/2020, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente nelle predette scuole paritarie per complessivi 64 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda"* (doc. 1).

Che ciò nonostante l'amministrazione scolastica con



provvedimento m_pi.AOOUSPME.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016855.03-10-2019 **ha disposto che “sono provvisoriamente assegnati, per l’anno scolastico 2019/20 scuola secondaria di II grado presso l’istituzione L.S. Piccolo di Capo d’Orlando (sic!)”** (doc. 2).

Che la nota gravata, con la quale l’amministrazione non ha inteso dare esecuzione all’ordine giudiziale, trae origine dal falso presupposto di dover dare applicazione **all’art. 8 comma 5 della O.M. n. 203 del 8 marzo 2019 (mobilità trasferimenti 2019/020)** laddove prevede espressamente “**che i destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso,** sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento (doc. 3).

Che in virtù del perdurante e grave pregiudizio che gli atti emanati dall’amministrazione scolastica continuano ad arrecare alla ricorrente si rende necessario applicarsi le disposizioni normative imposte con D.lgs 165/01 laddove all’art. 63 viene attribuito al giudice ordinario il potere di emettere non solo i provvedimenti di accertamento ma anche quelli costitutivi e di condanna richiesti dalla natura del diritto tutelato così intendendo escludere che il giudice ordinario possa limitarsi a dichiarare diritti ed obblighi rinunciando a costituire modificare ed estinguere rapporti giuridici.

Che con il provvedimento giudiziale notificato in data 13.09.2019 la ricorrente ha intimato l’amministrazione, senza esito alcuno, a dare immediata esecuzione invitando la



stessa ad adottare le misure idonee al fine di evitare la sistematica elusione del provvedimento cautelare, in premessa meglio richiamato (doc. 4).

Che la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale arreca un **danno gravissimo** in capo alla ricorrente atteso che la stessa sebbene destinataria di provvedimento cautelare con il quale si è disposto il trasferimento della stessa, si è vista costretta ad accettare un incarico **provvisorio**, con l'indizione della nuova procedura di mobilità prevista per il mese di **marzo 2020**, si vedrà altresì costretta a formulare nuovamente domanda per il trasferimento interprovinciale nonostante l'esito positivo del provvedimento cautelare.

Che il provvedimento d'urgenza, avente carattere anticipatorio, mantiene, la propria efficacia **indipendentemente dalla proposizione del giudizio di merito**, divenuto eventuale (Trib. Genova, 11 maggio 2007, in *Riv. critica dir. lav.*, 2007, 805).

Che pertanto il perdurare della condotta omissiva comporterà sin dal mese di settembre 2020 il rientro della docente presso la scuola di titolarità di Roma con ennesima disgregazione dell'unità familiare sebbene la stessa fosse destinataria degli effetti di provvedimento giurisdizionale artatamente disatteso dall'amministrazione.

Che la condotta omissiva tenuta dall'amministrazione scolastica viola il provvedimento ex art. 700 c.p.c., emesso dal Tribunale di Messina con il quale si è **ordinato alle Amministrazioni Scolastiche convenute di riconoscere nella**



graduatoria per la mobilità a.s. 2019/2020, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente nelle predette scuole paritarie per complessivi 64 punti oltre 6 per il comune di ricongiungimento e, per l'effetto, disporre l'assegnazione della ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda. Che in identica fattispecie il Tribunale di Barcellona P.G., in persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Totaro, ha statuito il superiore principio ritenendo che *“dopo la novella del 2005, il provvedimento cautelare ha carattere tendenzialmente stabile, avendo le parti la mera facoltà di iniziare il giudizio di merito (cfr. art. 669 octies, comma 6, c.p.c.); che secondo il quasi unanime orientamento della dottrina e della giurisprudenza di merito, nel pubblico impiego privatizzato è possibile l'attuazione di un provvedimento cautelare per tramite di atti giuridico-formali, che non richiedono un indispensabile e insostituibile comportamento attivo del datore di lavoro di carattere organizzativo-funzionale (v. ad es. Trib. Reggio Calabria 11.4.2011 e 1.12.2006) (doc. 5).*

Che tale grave omissione si pone in contrasto sia con la legge che con la carta costituzionale laddove all'art. 97 impone il rispetto dei principi di legalità, buon andamento esonerando il responsabile della gestione di un pubblico ufficio dal non ottemperare ad un ordine impartito in sede giurisdizionale.

Che, pertanto, si rende necessario provvedere all'attuazione coatta del predetto provvedimento cautelare, al fine di tutelare i diritti e gli interessi della odierna ricorrente, atteso, oltretutto, che ogni diversa soluzione è



stata già inutilmente tentata.

Che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che i poteri del giudice del lavoro siano gli stessi, tanto nel caso di rapporto di lavoro pubblico privatizzato, quanto nel caso di rapporto di lavoro privato con la conseguenza che nell'ipotesi in cui la p.a. agisca "*iure privatorum*", non si tratta più di atti amministrativi, ma di semplici atti negoziali, nei riguardi dei quali non opera più il limite dei cui all'art. 4 della legge 2248/1865, allegato E e pertanto i provvedimenti di condanna del G.O. potranno avere ad oggetto un dare, un facere, un non facere, e perfino un facere infungibile.

Visto l'art. 669-duodecies c.p.c. e senza pregiudizio di ogni altro diritto, ragione ed azione e previa l'adozione dei consequenziali provvedimenti di rito

La ricorrente coma sopra rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., che siano determinate le modalità di attuazione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., reso in data 03.09.2019, con l'adozione dei provvedimenti necessari e/o opportuni, onde rendere effettiva la tutela giurisdizionale concessa, quali, a titolo esemplificativo:

1) Ordinare alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della nota provvedimento _pi.AOOUSPME.REGISTRO



UFFICIALE.U.0016855.03-10-2019 ha disposto che “sono provvisoriamente assegnati, per l’anno scolastico 2019/20 scuola secondaria di II grado presso l’istituzione L.S. **Piccolo di Capo d’Orlando** (*sic!*)” anche per mezzo di un commissario ad *acta* o di ufficiale giudiziario che opererà quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c. in luogo dell’amministrazione inadempiente con facoltà in capo allo stesso di farsi sostituire da altro funzionario da lui delegato per la sottoscrizione del contratto di lavoro con l’Istituto scolastico, **in via definitiva**, collocato nell’ambito territoriale più congeniale alla ricorrente e secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, scuola secondaria di II grado, disposto con provvedimento cautelare;

2) Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Messina 31.10.2019

Avvocato

Vincenzo La Cava



